

COMMISSIONE XIV
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

50.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIACINTO URSO.

INDICE	PAG.		PAG.
Sostituzioni:			
PRESIDENTE	598	RAVAGLIA ed altri: Regolamentazione del tenore in fosforo dei detersivi (2935)	604
Proposta di legge (Seguito della discusso- ne e rinvio):		PRESIDENTE	604, 605, 606, 614
SERVADEI : Norme in favore dei masso- fisioterapisti ciechi (656)	598	FABBRI ORLANDO	605, 612
PRESIDENTE	598, 599, 601, 602, 603, 604	LUSSIGNOLI FRANCESCO, Relatore	605, 606 607, 609, 611
ANSELMI TINA, Relatore	599, 600, 601, 603, 604	MAGNANI NOYA MARIA, Sottosegretario di <i>Stato per la sanità</i>	605, 606, 607, 609, 611, 612
FERRARI MARTE	601	PASTORE ALDO	605, 609
GARAVAGLIA MARIAPIA	601	MENZIANI ENRICO	606, 610
LUSSIGNOLI FRANCESCO	600, 601, 603	CAPPELLI LORENZO	608, 612
MAGNANI NOYA MARIA, Sottosegretario <i>di Stato per la sanità</i>	598, 599 601, 602, 603, 604	RAUTI PINO	608, 614
PALOPOLI FULVIO	600	SATANASSI ANGELO	612
Disegno e proposte di legge (Discussione e approvazione):		Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Biodegradabilità dei detersivi sintetici <i>(Approvato dalla XII Commissione</i> <i>permanente del Senato)</i> (3454);		Modifiche ed integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, e al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'attività di tecnico sanitario di radiologia me- dica <i>(Approvato dalla XII Commis-</i> <i>sione del Senato)</i> (3577)	614
TREBBI ALOARDI ed altri: Regolamenta- zione del tenore in fosforo dei de- tersivi (2695);		PRESIDENTE	614, 615, 617, 619
		VENTRE ANTONIO, Relatore	615, 616 617, 618, 619

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Disposizioni transitorie in materia di controllo sugli atti delle unità sanitarie locali (3562)	619
PRESIDENTE	619, 620
MENZIANI ENRICO, <i>Relatore</i>	620
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	614

La seduta comincia alle 8,55.

MARIA TERESA CARLONI ANDREUCCI,
Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, i deputati Boffardi e Cappelli sostituiscono per la seduta odierna, rispettivamente, i deputati Martini e Micheli.

Seguito della discussione della proposta di legge Servadei: Norme in favore dei massofisioterapisti ciechi (656).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Servadei: « Norme in favore dei massofisioterapisti ciechi ».

Ricordo ai colleghi che nel corso della precedente seduta avevamo chiuso la discussione sulle linee generali ed iniziato la discussione del primo articolo del quale darò, per chiarezza, nuovamente lettura.

ART. 1.

La professione sanitaria di massofisioterapista viene esercitata soltanto da massofisioterapisti diplomati da una scuola

di massofisioterapia statale o autorizzata dal Ministro della sanità o dagli enti Regione; ciò sia che i massofisioterapisti siano dipendenti da enti ospedalieri o da istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente.

Gli enti assistenziali, mutualistici, previdenziali e assicurativi - o comunque pubblici - sono tenuti a sostenere o rimborsare le spese delle prestazioni massofisioterapiche solo se queste sono effettuate da massofisioterapisti diplomati, dipendenti da enti ospedalieri mutualistici - o comunque pubblici - da istituti privati, o liberi professionisti.

Per cure fisioterapiche si intendono: massoterapia, chinesiterapia, elastomeccanoterapia, ginnastica medica, riabilitazione neuromotoria, termoterapia esogena ed endogena, fototerapia, ultrasuono-terapia, elettroterapia nelle sue varie modalità, idroterapia e reflexo-terapia, manipolazioni articolari.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« L'esercizio della professione sanitaria di massaggiatore e di massofisioterapista, sia in rapporto di lavoro subordinato che quale libera attività professionale è riservato a coloro che siano in possesso del relativo diploma rilasciato da una scuola statale per massaggiatori e massofisioterapisti o autorizzata dallo Stato o dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano ».

MARIA MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Nell'illustrare questo emendamento, desidero precisare che il Governo ha predisposto altri tre articoli interamente sostitutivi di quelli originari della proposta di legge. Tale decisione è stata presa a seguito di incontri con le categorie interessate ed in ragione della necessità - emersa nel corso dei lavori del gruppo informale che si era costituito per esaminare il provvedimento - di adeguare il testo alle ultime modifiche della legge n. 833.

I primi due articoli predisposti dal Governo si riferiscono ai massaggiatori ed ai massofisioterapisti sia vedenti che non. In particolare il primo di essi dispone che l'esercizio delle due professioni è riservato a chi è in possesso di un diploma rilasciato da scuole statali o autorizzate al fine di conferire maggiore serietà all'esercizio stesso della professione. Il secondo articolo assicura ai professionisti in possesso del diploma la possibilità di libere prestazioni professionali nel caso in cui esse non siano erogate dai servizi sanitari locali.

L'articolo 3 e l'articolo 4, nel testo che il Governo propone, fanno specifico riferimento ai non vedenti assicurando ad essi la possibilità del riscatto del periodo scolastico professionale, limitatamente a tre anni, ai fini del trattamento di quiescenza e di fine servizio ed estendendo l'equiparazione dei massaggiatori e dei massofisioterapisti non vedenti ai terapisti della riabilitazione a tutti quelli dipendenti da enti pubblici sempre non vedenti.

Di fronte a queste proposte del Governo si potrebbero chiedere spiegazioni circa la *ratio* di queste norme e sull'introduzione dei massaggiatori nell'ambito della nuova disciplina. Desidero sottolineare, per quanto sia ovvio, che le persone non vedenti incontrano una serie notevole di difficoltà nell'affrontare la scuola ed un certo tipo di qualificazione. Per questa ragione si è ritenuto giusto dare ad esse dei vantaggi in più rispetto alle persone normali nell'esercizio dell'attività professionale. A questo proposito dobbiamo anche tener presente che le scuole dei massaggiatori e dei massofisioterapisti ciechi sono estremamente serie e qualificate.

Per quel che riguarda l'inserimento dei massaggiatori nell'ambito della normativa di cui si discute, desidero dire che una tale equiparazione è una conseguenza del decreto n. 761 del 1979. Infatti, se vogliamo far riferimento a tale decreto, non possiamo non inserire i massaggiatori in quanto esso reca la dizione « massaggiatori non vedenti » per cui l'ag-

gancio alle tabelle è possibile soltanto riportando la stessa dizione.

Concludendo, il Governo raccomanda alla Commissione la celere approvazione della proposta di legge proprio per le ragioni di equità che hanno indotto alla presentazione dello stesso. Riteniamo, infatti, che sia giusto dare un riconoscimento a persone che, pur avendo una serissima preparazione professionale, vanno incontro a difficoltà notevoli a causa della loro menomazione. In particolare, raccomandando l'approvazione degli emendamenti del Governo che sono il frutto di un confronto con le parti interessate.

PRESIDENTE. Faccio presente alla Commissione che la votazione degli emendamenti potrà avvenire solo in via di principio in quanto essi, comportando aspetti di competenza della I e della V Commissione, dovranno a queste essere trasmessi per il prescritto parere.

TINA ANSELMI, Relatore. Ritengo che il nuovo testo presentato dal Governo possa andar bene, essendosi tenuto conto, nel formularlo, delle osservazioni e degli emendamenti precedentemente concordati qui in Commissione. Desidero però precisare che non si è proceduto all'approvazione del provvedimento proprio per le riserve espresse in questa sede dal Governo sull'equiparazione tra massofisioterapisti e terapisti della riabilitazione; comunque la necessità da tener presente è quella del massimo recupero della professionalità all'interno del comparto sanitario, settore in cui il nostro paese si distingue da altri proprio per il basso livello. Con il nuovo testo il Governo oltrepassa il contenuto originario del provvedimento; mentre prima esso era preoccupato per l'equiparazione delle due categorie che ho prima detto, ora intende assimilare ad esse anche i massaggiatori non vedenti, cosa che mi pare contraddica sia la precedente, ripeto, posizione del Governo, sia il contenuto del decreto del Presidente della Repubblica n. 761.

Pertanto il mio giudizio è che il testo che oggi ci viene proposto dal Governo

possa essere accolto per intero, purché si escluda da esso la norma relativa ai massaggiatori non vedenti, i quali sono già garantiti dalla legge di carattere generale sul collocamento obbligatorio, mentre quella in esame è una legge per i recuperi al fine della progressione della carriera.

FULVIO PALOPOLI. Una osservazione e una proposta. Innanzi tutto desidero associarmi ad alcune delle considerazioni svolte dal relatore in relazione al mutato atteggiamento del Governo, mutamento che d'altra parte è comprensibile dal momento che il problema è stato particolarmente discusso con le categorie interessate, e sappiamo quanto ciò possa influire sulle modifiche di atteggiamento nel corso della discussione.

Su un altro punto vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi: l'onorevole sottosegretario ci ha ricordato come l'aggancio che giustifica le modifiche alla formulazione del testo, per quanto riguarda il personale interessato, sia fornito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 761; ebbene, in altra occasione ho espresso delle riserve in merito alle tabelle allegate al decreto in questione, in quanto le tabelle stesse avrebbero dovuto essere tali da consentire - nel corso della trasformazione del servizio, dei rapporti di lavoro e dei profili professionali - l'utilizzazione del personale anche in una situazione di possibile mobilità conseguente al passaggio da un sistema molto articolato ad un sistema unificato. Le tabelle dovevano pertanto servire a garantire la continuità in un momento di passaggio, e non era certo nelle intenzioni del legislatore che esse fossero sostitutive dei profili professionali che devono essere definiti.

Per quanto riguarda il problema dei massaggiatori, il fatto che vi sia un'incongruenza con il decreto n. 761 è giustificato solo dal valore transitorio dello strumento; richiamo inoltre l'attenzione dei colleghi sul fatto che in queste tabelle si fa una distinzione gerarchica tra massaggiatori non vedenti e massaggia-

tori vedenti. Ciò trova una giustificazione nella maggiore completezza, in genere, dei corsi per i massaggiatori non vedenti rispetto a quelli fatti per i massaggiatori vedenti. Questo è un dato di fatto. D'altra parte, se le tabelle del decreto n. 761 avessero una proiezione in avanti, un valore di lunga prospettiva, ci troveremmo con il provvedimento in esame ad effettuare una discriminazione a danno dei massaggiatori vedenti, dal momento che si dovrà pur arrivare all'unificazione della formazione e dei livelli professionali dei massaggiatori, quali che siano le loro condizioni fisiche di partenza.

Concludendo, il decreto del Presidente della Repubblica n. 761 lo possiamo accettare come punto di riferimento transitorio per quanto riguarda le tabelle, ma non certo come punto di riferimento per la legislazione a venire, tanto più che per il momento ci dobbiamo preoccupare di sanare situazioni pregresse delle quali il decreto n. 761 non si occupa.

Credo, dunque, che dobbiamo affrontare la questione tenendo conto dei problemi reali da risolvere nell'immediato, senza agganciarci a strumenti legislativi che hanno una evidente caratteristica di provvisorietà. D'altra parte, poiché ci troviamo di fronte ad una serie di emendamenti che rappresentano un tentativo organico di dare risposta all'insieme delle proposte e delle considerazioni svolte sul provvedimento, invece di procedere all'esame degli emendamenti proposti dal Governo e alla definizione dei subemendamenti, potrebbe essere opportuno sospendere la seduta per dieci minuti per consentire al relatore e al Governo di concordare un testo. In questo modo, una volta acquisiti i pareri delle competenti Commissioni, potremmo approvare la proposta di legge con rapidità.

FRANCESCO LUSSIGNOLI. Ricordo che nella precedente seduta abbiamo dato vita ad un Comitato ristretto informale (la Commissione, in sostanza, concordava sugli obiettivi del provvedimento, e cioè sull'equiparazione dei massofisioterapisti cie-

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1982

chi ai terapisti della riabilitazione) con il compito, fra l'altro, di formulare un nuovo testo dell'articolo 3 relativo al riscatto del periodo di scuola professionale. Adesso, leggendo un po' frettolosamente gli emendamenti, mi sembra che si vada oltre gli obiettivi contenuti nel testo originario e le indicazioni che la stessa Commissione aveva dato al Comitato ristretto. Sono d'accordo sulla proposta del collega Palopoli di sospendere la seduta per dieci minuti, ma temo che non siano sufficienti a raggiungere un accordo, visto che sono passati alcuni mesi e la Commissione si trova a discutere un testo che non è stato minimamente concordato nel Comitato ristretto, non so se formale o no. Se la Commissione è ancora d'accordo sull'obiettivo della equiparazione, che era poi la finalità...

MARIAPIA GARAVAGLIA. Lo verificheremo fra dieci minuti.

FRANCESCO LUSSIGNOLI. Se non lo è, temo che bisognerà riprendere i lavori del Comitato ristretto informale.

PRESIDENTE. I colleghi conoscono tutte le vicissitudini: congresso della categoria, «controcongresso», dispute anche con la Commissione e fra la categoria e la presidenza della Commissione, perché si volevano fermare i lavori fino alla decisione a livello congressuale. È vero che si è nominato un Comitato informale, ma al momento attuale abbiamo una base di discussione che è costituita dagli emendamenti presentati dal Governo, sui quali il relatore ha avanzato riserve.

Allora, se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di sospendere la seduta per venti minuti.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 9,30, è ripresa alle 9,50.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente subemendamento all'emen-

damento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 1:

Dopo le parole: «L'esercizio della professione sanitaria», sopprimere le seguenti: «di massaggiatore» e dopo le parole: «da una scuola statale per» sopprimere le seguenti: «massaggiatori e».

TINA ANSELMI, *Relatore*. Il subemendamento è il frutto di un accordo intervenuto sulla necessità di limitare il provvedimento ai non vedenti e di evitare, quindi, in questa sede una ridefinizione delle professioni in oggetto che vada al di là della tutela di queste persone.

MARTE FERRARI. A nome del gruppo socialista dichiaro che voterò a favore del subemendamento del relatore al testo dell'articolo 1 presentato dal Governo in quanto esso risponde all'orientamento che emergeva dalla proposta di legge originaria che era poi quello di tutelare alcuni cittadini minorati che, per altro, attendono da tempo l'adeguamento di cui si discute.

MARIA MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è favorevole al subemendamento del relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione, in via di massima, l'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 1, con la modifica testé apportata, favorevole il relatore.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

Gli enti pubblici ospedalieri e gli altri istituti di ricovero sono tenuti ad assumere direttamente in ruolo, indipendentemente dal numero dei posti letto, un massofisioterapista cieco diplomato e iscritto all'Albo professionale nazionale

dei massaggiatori e dei massofisioterapisti ciechi istituito con legge 21 luglio 1961, n. 686; una seconda unità oltre i 300 posti letto; una terza unità oltre i 700 posti letto e successive unità ogni 300 eccedenti i 700, o frazione superiore a 200.

Gli ospedali specializzati per cure ortopediche, traumatologiche, di riabilitazione e recupero funzionale, climatiche, idroterapiche, balneotermali, cinetiche, massoterapiche o miste o comunque cure fisiche e affini, sono obbligati ad assumere un massofisioterapista cieco per ogni 50 posti letto.

Gli ospedali e le unità sanitarie locali sono tenuti ad istituire nei rispettivi ordinamenti, ove non esista, il ruolo organico dei massofisioterapisti con apposito decreto o deliberazione, sottoposti ai normali controlli degli organi competenti, anche in deroga alle disposizioni legislative e regolamentari che fanno divieto di assunzione di personale senza concorso.

Sono ugualmente tenuti ad assumere, indipendentemente dalla esistenza in ruolo, un massofisioterapista cieco diplomato e iscritto all'Albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, tutte le case di cura generiche o policliniche, le unità sanitarie locali, tutte le case di cura e le cliniche specializzate, i centri, gli istituti climatici, le stazioni idroterapiche e gli stabilimenti sanitari o balneotermali o comunque di cure fisiche e affini, gli istituti sanitari, comunque denominati e di qualsiasi categoria, ove si praticano cure ortopediche o cinetiche o massoterapiche o miste, appartenenti a persone o enti privati o comunque da essi gestiti, e le unità locali sanitarie.

Gli ospedali e gli istituti privati, di cui al presente articolo, nel caso che abbiano già alle loro dipendenze personale diplomato da una scuola di massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro della sanità, sono tenuti ad assumere un massofisioterapista cieco diplomato e iscritto all'Albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi dalla data di cessazione dal

servizio di uno dei dipendenti diplomati oppure in occasione della prima nuova assunzione di tale personale dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

« Le prestazioni di massaggio e massofisioterapiche, ove non siano erogate dai servizi propri dell'unità sanitaria locale o dagli istituti con questa convenzionati ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono assicurate dai professionisti di cui all'articolo 1, convenzionati ai sensi dell'articolo 48, terzo comma, della legge predetta ».

MARIA MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Ho già illustrato l'emendamento nel corso dell'illustrazione di quello all'articolo 1.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Tina Anselmi, ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento del Governo:

Dopo le parole: « Le prestazioni », sopprimere le seguenti: « di massaggio e ».

MARIA MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Sono favorevole al subemendamento del relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È approvato).*

Pongo in votazione, in via di massima, l'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 2, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 3.

I massaggiatori e massofisioterapisti ciechi diplomati e iscritti all'Albo professionale nazionale dei massaggiatori e mas-

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1982

sofisioterapisti ciechi, i quali al 31 dicembre 1976 erano in possesso o del diploma professionale di massaggiatore o massofisioterapista, o già dipendenti da ospedali e da istituti privati di cui al precedente articolo 2, vengono equiparati ai terapisti della riabilitazione ed hanno diritto a tutti gli effetti alla ricostruzione della carriera.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« I massaggiatori e i massofisioterapisti non vedenti che esercitano l'attività professionale in rapporto di lavoro subordinato possono riscattare il periodo scolastico professionale, limitatamente ad anni tre ai fini del trattamento di quiescenza e di fine servizio ».

Il relatore, onorevole Tina Anselmi, ha presentato il seguente subemendamento:

Dopo le parole: « I massaggiatori », aggiungere le seguenti: « non vedenti ».

MARIA MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è favorevole al subemendamento del relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Pongo in votazione, in via di massima, l'emendamento del Governo sostitutivo dell'articolo 3 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 4.

Le attività libero-professionali fisioterapiche di cui al terzo comma dell'articolo 1 della presente legge, devono essere esercitate dal massofisioterapista non ve-

dente autonomamente, soltanto su prescrizione medica.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

« L'equiparazione dei massaggiatori e dei massofisioterapisti non vedenti ai terapisti della riabilitazione di cui all'Allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è estesa a tutti i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti dipendenti da enti pubblici e privati ».

Il relatore, onorevole Tina Anselmi, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

« I massaggiatori non vedenti di cui all'articolo 11 della legge 5 luglio 1961, n. 570, e i massofisioterapisti non vedenti dipendenti da enti pubblici e privati sono equiparati ai terapisti della riabilitazione ».

MARIA MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Ritiro l'emendamento del Governo essendo favorevole a quello presentato dal relatore.

FRANCESCO LUSSIGNOLI. Non capisco la previsione dell'equiparazione dei massaggiatori ai terapisti della riabilitazione anche se la si concede a quelli presi in considerazione dalla legge n. 570 del 1961. Infatti, pur facendosi così riferimento ad un'anzianità consistente, si dà vita ad un precedente che è in contrasto con quanto abbiamo voluto approvando i subemendamenti del relatore agli emendamenti del Governo agli articoli precedenti.

TINA ANSELMI, *Relatore*. Per quanto riguarda l'equiparazione di cui all'articolo 11 della legge 5 luglio 1961, n. 570, ricordo che essa è diretta ai massaggiatori e ai massofisioterapisti non vedenti perché la scuola che allora esisteva (non a caso facciamo riferimento all'articolo 11) era una

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1982

scuola per non vedenti che già allora rilasciava il diploma, quindi l'equiparazione riguarda solo i non vedenti che hanno frequentato quella scuola, e non le situazioni posteriori.

MARIA MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Concordo con l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 4 presentato dal relatore, e ritiro il mio emendamento allo stesso articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore sostitutivo dell'articolo 4.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

I massofisioterapisti ciechi diplomati, su richiesta, hanno diritto al riscatto del periodo scolastico professionale e a 5 anni di abbuono per il trattamento della quiescenza ai fini giuridici ed economici.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 5.

TINA ANSELMI, *Relatore*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5, di cui si chiede la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 5 si intende pertanto soppresso.

TINA ANSELMI, *Relatore*. Propongo che il titolo della proposta di legge sia modificato come segue: « Norme in favore dei massofisioterapisti non vedenti ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di modificare il titolo: « Norme in favore di massofisioterapisti ciechi » nel seguente: « Norme in favore dei massofisioterapisti non vedenti ».

(È approvato).

Avverto i commissari che, come già preannunciato, gli emendamenti approvati dalla Commissione e costituenti il nuovo testo della proposta di legge, saranno immediatamente inoltrati alla I e V Commissione per il parere di competenza.

Seguito della discussione del disegno di legge: Biodegradabilità dei detergenti sintetici (Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato) (3454) e delle proposte di legge Trebbi Aloardi ed altri: Regolamentazione del tenore in fosforo dei detersivi (2695) e Ravaglia ed altri: Regolamentazione del tenore in fosforo dei detersivi (2935).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Biodegradabilità dei detergenti sintetici », già approvato dalla XII Commissione permanente del Senato nella seduta del 26 maggio 1982, e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Trebbi Aloardi ed altri: « Regolamentazione del tenore in fosforo dei detersivi » e Ravaglia ed altri: « Regolamentazione del tenore in fosforo dei detersivi ».

Ricordo ai colleghi che la Commissione ha già approvato, con modificazioni, i primi cinque articoli del disegno di legge, scelto come testo base.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

L'autorità sanitaria competente, qualora, a seguito dei controlli di cui al primo comma dell'articolo 5, accerti l'esistenza di prodotti non rispondenti ai requisiti indicati nei precedenti articoli 2, 3 e 4, può ordinare il sequestro e provvedere alla destinazione dei prodotti stessi su direttive del Ministero della sanità.

Gli onorevoli Lorenzo Cappelli, Gianni Ravaglia ed Enrico Menziani hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

« Il sindaco, qualora accetti l'esistenza di prodotti non rispondenti ai requisiti in-

dicati dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 62, e dalla presente legge, ordina il sequestro e provvede alla destinazione dei prodotti stessi su direttive del ministro della sanità ».

Gli onorevoli Orlando Fabbri e Aldo Pastore hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

« Il sindaco, qualora accerti l'esistenza di prodotti non rispondenti ai requisiti indicati nella legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62, e nella presente legge, può ordinare il sequestro e provvedere alla destinazione dei prodotti stessi su direttive del ministro della sanità ».

ORLANDO FABBRI. Ritiriamo il nostro emendamento in quanto è meglio formulato quello Cappelli ed altri.

FRANCESCO LUSSIGNOLI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Cappelli ed altri.

MARIA MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Anch'io mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cappelli ed altri interamente sostitutivo dell'articolo, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

I detersivi confezionati debbono riportare sulle confezioni o su etichette apposte le seguenti indicazioni in lingua italiana, a caratteri leggibili, visibili ed indelebili:

a) la denominazione del prodotto;

b) il nome o la ragione sociale e la sede o il marchio depositato del responsabile dell'immissione in commercio;

c) il grado di biodegradabilità e, nei detersivi per bucato, il tenore dei composti di fosforo, espresso in P.;

d) indicazioni e istruzioni sull'impiego.

I detersivi venduti sfusi debbono essere contenuti in recipienti con le stesse indicazioni di cui al comma precedente.

Le stesse indicazioni debbono, altresì, figurare sui documenti di accompagnamento degli stessi qualora trasportati alla rinfusa.

I contravventori sono puniti con una sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000. La sanzione è irrogata dall'autorità regionale competente nelle forme e con il procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Gli onorevoli Aldo Pastore e Orlando Fabbri hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« I contravventori sono puniti con una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000 da irrogare nelle forme e con il procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

ALDO PASTORE. L'emendamento rende più congrue le ammende per i contravventori alle disposizioni contenute nell'articolo. Ciò è necessario anche per uniformare il dispositivo della legge, e quindi le contravvenzioni, a quanto stabilito nell'articolo 5 del disegno di legge. Per questi motivi invitiamo i colleghi ad approvare la modifica da noi presentata.

FRANCESCO LUSSIGNOLI, *Relatore*. Mi trovo in difficoltà, perché preferirei che fosse la Commissione giustizia ad esprimere un giudizio al riguardo. Come in altre situazioni analoghe, abbiamo una

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1982

preoccupazione di equità. Il mio disagio deriva dal fatto che non so se le 500.000 lire e i 5 milioni siano più equi in relazione al criterio che viene seguito da altre Commissioni per reati più o meno analoghi. Pertanto, mi sentirei più tranquillo nel confermare il testo del Governo.

MARIA MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Pur rendendomi conto della difficoltà espressa dal relatore, perché sarebbe opportuna una omogeneizzazione delle pene dato che molte volte si corre il rischio di irrogare per i fatti più gravi pene meno severe, e viceversa, vorrei far presente che le pene stabilite nell'ultimo comma dell'articolo 7, e cioè 100.000 lire e un milione, sono abbastanza limitate. Pertanto, mi pare che l'emendamento Pastore e Fabbri, tendente ad elevare la sanzione, anche se rimane la perplessità del relatore che vorrebbe pene più omogeneizzate, possa essere accolto perché, come ho già detto, le pene previste nell'ultimo comma sono estremamente esigue.

FRANCESCO LUSSIGNOLI, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione.

ENRICO MENZIANI. Sono d'accordo con il Governo, anche se ritengo che questi siano i casi in cui dovremmo applicare la scala mobile, perché pene di questo genere fra due anni saranno irrisorie. Pertanto, condivido il parere del sottosegretario, ma raccomando che le pene vengano aggiornate.

PRESIDENTE. Se la Commissione dovesse decidere di acquisire il parere della Commissione giustizia, dovremmo sospendere i nostri lavori e quindi dilungare i tempi già abbastanza lunghi del provvedimento.

Pongo in votazione l'emendamento Pastore e Fabbri, accettato dal Governo e per il quale il relatore si rimette alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel suo complesso, con la modifica testé apportata.
(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 8.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e col Ministro incaricato del coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio superiore di sanità, il regolamento di esecuzione.

Il regolamento di cui al precedente comma ed i decreti di cui all'articolo 4 prevederanno i termini di attuazione delle norme da essi recate, tenendo conto dei tempi tecnici necessari.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

È concesso alla produzione un termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per lo smaltimento degli imballaggi dei prodotti di cui all'articolo 1 recanti le iscrizioni e le dichiarazioni previste dall'articolo 4 della legge 3 marzo 1971, n. 125, e dall'articolo 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1974, n. 238.

Alla distribuzione è concesso un termine di sei mesi successivo a quello indicato al primo comma per smaltire i prodotti non conformi alle prescrizioni contenute negli articoli 2 e 7 della presente legge.

Il secondo comma dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801,

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1982

convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62, è sostituito dal seguente:

« La produzione dei detersivi da bucato con un contenuto di composti di fosforo, espressi in fosforo, superiore al 6,5 per cento, è consentita fino al 1° ottobre 1982; la distribuzione e la vendita degli stessi prodotti è vietata su tutto il territorio nazionale a partire dal 1° ottobre 1983 ».

Il relatore, onorevole Francesco Lussignoli, ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo comma.

FRANCESCO LUSSIGNOLI, *Relatore*. Lo ritiro non essendo stato approvato un precedente mio emendamento all'articolo 3.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Lorenzo Cappelli, Gianni Ravaglia ed Enrico Menziani hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« La distribuzione e la vendita dei detersivi con un contenuto di composti di fosforo, espressi in fosforo, superiore al 6,5 per cento, sono vietate su tutto il territorio nazionale a partire dal 1° maggio 1983 ».

L'onorevole Angelo Satanassi ha presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma sostituire le parole: « a partire dal 1° ottobre 1983 » con le altre: « a partire dal 1° aprile 1983, salvo disposizioni legislative regionali che disciplinano diversamente la scadenza del divieto di vendita per detersivi da bucato contenuti in fosforo superiore al 6,5 per cento ».

Gli onorevoli Aldo Pastore e Orlando Fabbri hanno presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma sostituire le parole: « 1° ottobre 1983 » con le altre: « 1° aprile 1983 ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo comma con i seguenti:

« Al secondo comma dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62, aggiungere il seguente comma:

“ La distribuzione e la vendita dei detersivi da bucato con un contenuto di composti di fosforo, espressi in fosforo, superiore al 6,5 per cento, sono consentite fino al 1° settembre 1983 in tutto il territorio nazionale ad eccezione delle seguenti regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche.

I contravventori alla presente disposizione sono puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000 ”.

Salvo quanto previsto dal precedente comma, i contravventori alle disposizioni di cui al primo, secondo e quarto comma dell'articolo 2-bis, così come modificato dal presente articolo, del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62, sono puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 20 milioni ».

MARIA MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Così come risulta dalla lettura dell'emendamento esso tende a consentire la vendita e la distribuzione dei detersivi con un contenuto di fosforo superiore al 6,5 per cento sino al 1° settembre 1983 in tutto il territorio nazionale eccezion fatta per la Valle d'Aosta, il Piemonte, la Lombardia, il Trentino-Alto Adige, il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia, l'Emilia-Romagna e le Marche. Si è ritenuto opportuno prevedere queste eccezioni perché si è constatato che da Ancona in su il mare è particolarmente inquinato a causa soprattutto degli scari-

chi nel fiume Po che li riversa, per l'ap-punto, in mare. Il divieto di commercializzazione, quindi, consentirebbe di migliorare notevolmente le condizioni preoccupanti dell'alto Adriatico.

Per la restante parte del territorio nazionale il problema non si pone in quanto il mare circostante non presenta eutrofizzazione per cui la distribuzione e la vendita possono ancora essere consentite anche se per un periodo limitato di tempo, cioè, così come stabilito nell'emendamento, sino al 1° settembre 1983. Non si tratta, comunque, di scaricare in altre zone del paese prodotti inquinanti, ma solo di dare un lasso di tempo alle industrie per la distribuzione dei prodotti in oggetto al fine di non creare per esse e per il commercio delle situazioni svantaggiose.

Pertanto, visto che il mar Tirreno ed il basso Adriatico non presentano fenomeni di eutrofizzazione - e se esistono i danni conseguenti non sono affatto elevati - abbiamo cercato di contemperare le due contrapposte esigenze: quella di non danneggiare il settore commerciale e industriale e quella di tutelare le zone maggiormente colpite dall'inquinamento.

Gli ultimi due commi dell'emendamento si riferiscono all'aumento delle pene e prevedono oltre all'irrogazione di una sanzione amministrativa, una vera e propria sanzione penale ritenuta necessaria a causa della gravità del reato eventualmente commesso.

LORENZO CAPPELLI. Dopo aver ascoltato l'illustrazione fatta dal sottosegretario dell'emendamento del Governo, ritiro quello di cui sono primo firmatario che egualmente tendeva a limitare nel tempo la distribuzione e la vendita dei detersivi contenenti fosforo in una misura superiore al 6,5 per cento. L'emendamento del Governo, infatti, è in una certa misura più completo del nostro in quanto proibisce la vendita e la distribuzione di tali prodotti in alcune zone d'Italia, cioè in quelle maggiormente colpite dal fenomeno dell'eutrofizzazione delle alghe marine a partire, in pratica, dal momento dell'entrata in vigore della legge n. 62.

La mia unica perplessità nei confronti dell'emendamento del Governo nasce dalla misura dell'ammenda che è davvero esigua per cui chiedo al sottosegretario di aumentarla.

GIUSEPPE RAUTI. Sono contrario allo emendamento del Governo in quanto peggiora notevolmente la legge e la situazione del nostro mare. Il sottosegretario sostiene che esso non comporterebbe lo scarico di prodotti inquinanti in altre zone del paese, ma in pratica è proprio questo che avverrebbe.

MARIA MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Le altre regioni non presentano fenomeni di eutrofizzazione.

GIUSEPPE RAUTI. Se ci si dicesse che il fenomeno non si trova ancora in una fase avanzata, potremmo anche accettare il ragionamento del Governo. Però, in realtà, non si farebbe altro che scaricare prodotti inquinanti in regioni che registrano un fenomeno di inquinamento già abbastanza avanzato, quale il Lazio.

È pertanto necessario dire con chiarezza che l'emendamento e tutto il provvedimento, così come si sta configurando in corso di esame, tendono a salvaguardare la possibilità di immissione al consumo di *stocks* di detersivi che devono essere notevoli visto che si riserva tanta cura nel definire i tempi di vendita e di distribuzione piuttosto che nel tutelare le nostre coste e le nostre acque. Infatti, se si trattasse di poco materiale inquinante, non si procederebbe con tanta cautela. Con ciò non intendo dire che quello della commercializzazione di tali detersivi sia il primo interesse che si intende salvaguardare, ma voglio solo sottolineare che esiste un dato oggettivo di natura commerciale. Di fronte ad una tale situazione non si può fare a meno di sottolineare che, se gli *stocks* sono notevoli, a maggior ragione il riversarli in altre regioni - presuntivamente indicate come non inquinate - non è un buon principio di politica antinquinamento. A questo proposito non bisogna dimenticare che non siamo provvisti di dati certi visto che l'Associazione chimici ha

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1982

fornito alcune cifre che contrastano con quelle elaborate da altre fonti; contemporaneamente nessuno sa cosa sia avvenuto alla produzione dei detersivi in questione.

Desidero aggiungere che anche nelle zone nelle quali si fa espresso divieto di distribuzione e di vendita si concentrerà egualmente una massa non indifferente di materiale inquinante. Il commercio, infatti, ha una capillarità che non può essere controllata; certamente con la norma in oggetto si blocca il grosso del fenomeno, ma ciò non toglie che, considerando anche che è la prima volta che si stabilisce un divieto di questo genere, il commercio è ubiquo ed onnipresente per cui il divieto stesso non consente di risolvere il problema anche a prescindere dalla irrisorietà delle pene che, comunque, rappresenta una ragione in più per sostenere l'inutilità di un provvedimento siffatto.

ALDO PASTORE. Dirò subito che manteniamo i nostri emendamenti all'articolo 9. Rispetto a quanto proposto dal Governo l'emendamento di cui sono firmatario assieme al collega Fabbri, stabilisce che la data sino alla quale è consentita la commercializzazione dei detersivi è quella del 1° aprile 1983 invece che il 1° settembre. Siamo convinti che sia necessario accorciare i tempi per lo smaltimento delle scorte, quindi per la distribuzione e la vendita dei detersivi che abbiano un contenuto in fosforo superiore al 6,5 per cento; questo per tutte le ragioni qui espresse dalla nostra, e da altre parti politiche.

Più presto smaltiamo le scorte e meglio è per l'ambiente e per la collettività nel suo complesso, conseguentemente la data del 1° settembre 1983 mi sembra differisca eccessivamente il termine massimo per lo smaltimento, in tal modo ancora una volta consentendo, per la stagione a venire (per l'estate 1983), l'eutrofizzazione delle acque del mare, particolarmente di quelle dell'Adriatico. Mi sembra pertanto molto più opportuno porre il termine del 1° aprile 1983.

Per il resto concordo con l'emendamento Satanassi che risponde alle giuste osservazioni in merito fatte prima dal collega

Rauti, il quale prima osservava che corriamo il rischio di esonerare alcune regioni dalla distribuzione e vendita dei detersivi con un tasso superiore al 6,5 per cento di fosforo, consentendone però la distribuzione e la vendita in altre regioni; per questo noi intendiamo consentire la distribuzione e la vendita di tale tipo di detersivi, fino al 1° aprile 1983, su tutto il territorio nazionale, fatta però eccezione per quelle regioni che hanno disciplinato la materia con legge regionale autonoma.

MARIA MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Penso che noi si debba prendere in particolare considerazione la gravissima situazione dell'alto mare Adriatico, dove l'eutrofizzazione ha assunto aspetti preoccupanti, mentre in altre zone di mare essa non esiste assolutamente. Mi pare pertanto conveniente limitare sin da ora, nelle zone di mare dell'alto Adriatico, qualsiasi tipo di presenza di detersivi con un contenuto di fosforo superiore al 6,5 per cento (tenendo presente che, per il momento, l'unica regione con una legislazione più restrittiva è l'Emilia-Romagna), provvedendo in un secondo tempo alle rimanenti acque dove l'eutrofizzazione, ripeto, non esiste, o addirittura vi è un basso tenore di fosforo.

FRANCESCO LUSSIGNOLI, *Relatore*. L'ultimo comma dell'articolo 9 riapre una tematica che il relatore aveva già affrontato in maniera organica attraverso un emendamento all'articolo 3. Oggi l'emendamento del Governo e quelli dei colleghi ripropongono la questione dello smaltimento delle scorte, e la ripropongono con delle novità rispetto al testo precedente, novità che riguardano la data, il termine massimo per lo smaltimento stesso, e la proposta del Governo di escludere per il momento alcune aree in favore di altre, cioè di quelle attualmente più colpite dal fenomeno dell'eutrofizzazione.

A questo punto mi permetto di dissentire, ricordando anche ai colleghi Cappelli e Menziani che non stiamo legiferando per il mare Adriatico, ma per l'intero territorio nazionale; non vorrei pertanto che si

enfaticamente un problema trascurandone altri che non sono di minore gravità. Vi ricordo che abbiamo una direttiva comunitaria del 1974, che il nostro Parlamento non ha ancora recepito, in materia di balneazione, in base alla quale l'85-90 per cento delle nostre spiagge dovrebbero essere chiuse! Lo stesso discorso vale per la legge Merli, prorogata di 6 mesi in 6 mesi.

È notevole pertanto la mia perplessità, onorevole sottosegretario, sulla localizzazione del problema nell'alto mare Adriatico; d'altro canto desidero ricordare che l'obiettivo del provvedimento in esame è consentire lo smaltimento del prodotto (che ammonta a 160-180 miliardi). Noi consentiamo di fatto che questa quantità di tripolifosfati o di sostanze che producono l'eutrofizzazione venga smaltita attraverso i canali normali ed a mio avviso il problema non sta tanto nella fissazione del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 (poiché si ritiene inevitabile seguire questa strada non dobbiamo porci riserve eccessive, e con ciò mi riferisco anche all'emendamento del collega Pastore), quanto nella necessità di eliminare questa produzione, operazione per la quale non abbiamo individuato altre strade oltre a quella indicata.

Con queste perplessità, esprimo parere favorevole all'emendamento del Governo e contrario, per i motivi esposti nel corso di questa discussione, agli altri emendamenti, in particolare a quello del collega Pastore perché, come ripeto, il problema non consiste nel fissare il termine di cui si tratta un mese prima o un mese dopo.

Desidero però precisare, concludendo il mio intervento, che è opportuno che la Commissione ed il Governo tengano presente come la mia proposta di modifica dell'articolo 3 presentasse lo stesso tipo di ragionamento per quanto riguarda la produzione con contenuto in fosforo pari al 5 per cento: ora, alla data di scadenza di tale produzione, ci troveremo a dover smaltire anche la produzione con contenuto superiore al 5 per cento e pertanto mi chiedo perché non si possa prevedere già

in questa sede un ulteriore periodo per l'eliminazione degli stessi quantitativi. Mi adeguo comunque al diverso orientamento della Commissione, ribadendo il parere poc'anzi espresso.

ENRICO MENZIANI. Prima di dichiararmi completamente favorevole all'emendamento presentato dal Governo, vorrei fare una brevissima osservazione circa la pena somministrata in caso di inosservanza della norma.

L'articolo 7 prevedeva una sanzione amministrativa oscillante da centomila lire ad un milione, sanzione che noi abbiamo elevato portandola da cinquecentomila lire a cinque milioni: nei casi previsti dalla norma, tuttavia, il prodotto potrebbe anche essere totalmente a posto, ma essa penalizza chi non ne metta in risalto, sulle confezioni, le indicazioni di cui all'articolo 7 stesso.

Le sanzioni previste dall'emendamento in esame, invece, sono applicabili a coloro che vendano prodotti non idonei, cioè con contenuto di composti di fosforo superiore al 6,5 per cento, o a coloro che li pongano in commercio nelle zone in cui ciò sia proibito dalla legge. Ora, a mio avviso, è molto più grave l'inosservanza dell'articolo 9 che non il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7 e per tale motivo ritengo che sia necessario un momento di riflessione prima di approvare il testo presentato dal Governo: sarebbe pertanto opportuno, ritengo, sospendere la seduta per alcuni minuti allo scopo di riesaminare la questione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 10,45, è ripresa alle 11,5.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sull'articolo 9.

Gli onorevoli Lorenzo Cappelli, Enrico Menziani, Orlando Fabbri ed Angelo Sattanassi hanno presentato i seguenti subemen-

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1982

damenti all'emendamento del Governo, relativo all'ultimo comma dell'articolo 9:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Dopo il secondo comma dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62, aggiungere il seguente comma:

" La distribuzione e la vendita dei detersivi da bucato con un contenuto di composti di fosforo, espressi in fosforo, superiore al 6,5 per cento sono consentite fino al 1° maggio 1983 " ».

Al secondo comma sostituire le parole: « da lire 200 mila a lire 2 milioni » con le altre: « da lire 500.000 a lire 10.000.000 ».

FRANCESCO LUSSIGNOLI, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione per i subemendamenti Cappelli ed altri e per l'emendamento del Governo.

MARIA MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Ritengo che le strade da seguire fossero due: o si stabiliva un termine più lungo escludendo però le regioni più direttamente interessate al fenomeno o si comprendeva tutto il territorio nazionale ma con una data più ravvicinata. Il Governo riteneva che fosse perseguibile la prima ipotesi, comunque è d'accordo anche su quella di escludere le regioni indicate nell'emendamento anticipando la data al 1° maggio, per cui si dichiara favorevole al primo subemendamento.

La ragione del secondo subemendamento mi pare che debba essere ricercata nel fatto di essere più omogenei con le pene che sono state approvate all'articolo 7, lasciando il minimo della pena abbastanza basso per colpire anche il piccolo rivenditore, ma elevandolo per ottenere una proporzione con l'emendamento Pastore e Fabbri approvato all'articolo 7. Mi sembra che il subemendamento rientri nel discorso di una certa omogeneizzazione delle pene, per cui esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo subemendamento Cappelli ed altri all'emendamento del Governo, accettato dal Governo e per il quale il relatore si rimette alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo subemendamento Cappelli ed altri all'emendamento del Governo, accettato dal Governo e per il quale il relatore si rimette alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, per il quale il relatore si rimette alla Commissione, nel testo modificato dai subemendamenti testé approvati.

(È approvato).

Dichiaro pertanto preclusi gli emendamenti Satanassi, Pastore e Fabbri.

Pongo in votazione l'articolo 9 nel suo complesso, con le modifiche testé approvate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

È abrogata la legge 3 marzo 1971, n. 125, ed ogni altra disposizione di esecuzione della stessa in contrasto con la presente legge.

Il relatore, onorevole Francesco Lussignoli, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

È abrogata la legge 3 marzo 1971, n. 125.

MARIA MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Esprimo parere favorevole.

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1982

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore interamente sostitutivo dell'articolo, accettato dal Governo.

(E approvato).

Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

Gli onorevoli Gianni Ravaglia, Lorenzo Cappelli ed Enrico Menziani hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XIV Commissione igiene e sanità pubblica,

visto il disposto dell'articolo 3 della presente legge con particolare riferimento alla Commissione ivi stabilita,

impegna il Governo

a predisporre una legge-quadro che disponga tempi e modalità per ulteriori riduzioni nel tenore di fosforo e di azoto nei detersivi e nei fertilizzanti chimici per l'agricoltura al fine di limitare il fenomeno dell'eutrofizzazione ».

(0/3454/1/14).

LORENZO CAPPELLI. Con questo ordine del giorno ci richiamiamo alle considerazioni svolte durante la discussione generale e degli emendamenti. Abbiamo affermato più volte che il fenomeno dell'eutrofizzazione è dovuto in parte al tenore di fosforo contenuto nei detersivi e anche a molte altre cause, fra cui i depuratori, gli allevamenti specialmente dei suini, i fertilizzanti chimici per l'agricoltura, l'insediamento di grandi masse umane nei centri turistici in particolari periodi. Pertanto, abbiamo preso atto con piacere che il Governo ha proposto all'articolo 3 una commissione con il compito di studiare tempi e modalità d'intervento sostanziale per ridurre al massimo il fenomeno dell'eutrofizzazione. Per raggiungere questo scopo nell'ordine del giorno abbiamo indicato l'ulteriore riduzione del tenore di fosforo nei detersivi e nei fertilizzanti chimici per l'agricoltura, che sono in gran parte responsabili di questo gravissimo fenomeno che va affrontato in maniera globale. Ecco perché impegna il Governo « a predisporre una

legge-quadro che disponga tempi e modalità per ulteriori riduzioni del tenore di fosforo e di azoto nei detersivi e nei fertilizzanti chimici per l'agricoltura al fine di evitare il fenomeno dell'eutrofizzazione ». Se tale legge-quadro potesse anche affrontare tutti gli altri problemi connessi, tanto meglio; quello che noi vogliamo in questo momento, comunque, è che ci si pronunzi con legge almeno sulla gravissima questione rappresentata dai detersivi contenenti fosforo ed azoto e dai fertilizzanti chimici.

ANGELO SATANASSI. Condividiamo quanto detto dal collega Cappelli e concordiamo sull'opportunità di fare riferimento anche all'azoto oltre che al fosforo in quanto tale sostanza è altamente inquinante.

MARIA MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo accetta l'ordine del giorno Cappelli, Ravaglia e Menziani perché anch'esso è consapevole del fatto che i detersivi concorrono al fenomeno dell'inquinamento nella misura di un terzo, essendo la restante parte addebitabile ai fertilizzanti chimici di cui l'ordine del giorno parla. Desidero far presente, che quest'ultimo non riguarda soltanto il Ministero della sanità, investendo anche la competenza di quello dell'agricoltura per cui io posso impegnarmi, accettandolo, solo per quanto riguarda la mia.

PRESIDENTE. Onorevole Cappelli, insite per la votazione dell'ordine del giorno di cui è primo firmatario, accettato dal Governo ?

LORENZO CAPPELLI. Non insisto, signor presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

ORLANDO FABBRI. Signor presidente, onorevoli colleghi, il gruppo comunista dà una valutazione positiva - e, quindi, esprimerà un voto favorevole - del provvedimento, sottolineando anche lo spirito positivo che ha accomunato i deputati dei

diversi gruppi politici ed il rappresentante del Governo nello sforzo teso a dare una prima, parziale risposta al grave fenomeno dell'eutrofizzazione, facendosi tutti carico, nel contempo, dei problemi aperti nel mondo della produzione e del commercio. Ci pare, comunque, che le scadenze previste per adempiere a quanto prescritto dalla legge consentano di risolvere il problema dello smaltimento delle scorte.

Come dicevo, ci siamo fatti carico della necessità di trovare una soluzione che consentisse di ridurre gli effetti di un fenomeno che colpisce in modo estremamente preoccupante, anzi drammatico, l'alto Adriatico. Non dimentichiamo, però, che si tratta di un fenomeno che — e la legge prende in considerazione la questione anche da questo punto di vista — ha dimensione oltre che nazionale, addirittura internazionale poiché investe tutto lo specchio del Mediterraneo. È vero, quindi, che il problema esiste in tutte le regioni italiane: per questo il provvedimento assume anche il significato di un intervento preventivo che possa scongiurare altri prevedibili guasti per tutti i nostri mari.

Ricordo brevemente che il presidente della Commissione dell'ONU preposta allo studio dei problemi del Mediterraneo, attraverso l'analisi compiuta, concretizzatasi nel cosiddetto « Progetto blu », ha affermato che se il Mediterraneo non è ancora morto, è sul punto di morire essendo gravissimamente deteriorato; per cui, senza drastici interventi, pagheremo caro quanto fatto in nome del progresso. Si tratta di un giudizio espresso da un alto consenso internazionale per cui deve essere preso nella debita considerazione ai fini di un corretto esercizio del nostro compito di legislatori.

In quest'ottica è positivo l'impianto della legge che rappresenta un primo intervento per combattere una delle cause principali — oltre il 30 per cento — della eutrofizzazione e quindi dell'inquinamento del mar Adriatico. La legge, così come risulta a seguito delle modifiche che vi abbiamo apportato, contiene una graduazione del suo imperativo vincolistico ad abbassare

ai limiti consentiti dalla scienza e dalla tecnica il livello del fosforo. Non a caso essa prevede tempi differenziati entro cui procedere agli ulteriori abbattimenti. Non solo: si prevede, infatti, un notevole sforzo per studiare altre possibilità attraverso una ricerca a monte che consenta di adoperare sostanze alternative affinché lo svolgimento di determinate attività umane possa avvenire senza comportare guasti sui quali poi è necessario intervenire.

Poiché la legge rappresenta un primo e significativo passo in avanti nella lotta all'inquinamento, noi crediamo debba essere impegnativa per tutti per cui è necessario eliminare ogni rischio di un suo svuotamento, così come è avvenuto per altre. È chiaro che il fenomeno ha anche altre cause che non siamo in grado di aggredire con questo provvedimento: pensiamo all'agricoltura ed alla questione dei depuratori della prima generazione che non consentono di abbattere l'inquinamento da nitrati e fosfati. A questo proposito desidero ricordare che il fosforo arriva nell'Adriatico per il 33 per cento attraverso il Po, per un altro 33 per cento attraverso gli scarichi di città e per il 40 per cento per l'uso di fertilizzanti chimici in agricoltura. Tradotto in tonnellate ciò significa che ogni anno nell'Adriatico vengono scaricate 26.800 tonnellate di fosforo di cui 16.000 dal Po, 2.300 dagli altri corsi d'acqua e 1.400 dall'Adige.

Come dicevo, le cause dell'inquinamento non sono soltanto queste per cui il problema va visto nell'ottica generale dell'inquinamento che colpisce tutti i nostri corsi d'acqua, i nostri mari ed i nostri laghi. Per questa ragione questo primo sforzo per risolvere il problema deve costituire anche un segnale d'avvio di interventi più complessi e più completi e che agiscano in modo tale da far sì che la legge Merli — che prevede un impegno contro l'inquinamento in senso generale — sia effettivamente applicata, che le sue scadenze siano davvero rispettate e che, infine, essa sia superata dalla messa a punto di una legge organica che aggredisca le fonti inquinanti nel loro complesso.

Per queste ragioni ritengo - e concludo - che l'approvazione della legge rappresenti, al di là degli aspetti positivi in essa stessa contenuti, una spinta ad un impegno da parte di tutti a tradurre i propositi in azioni concrete.

PINO RAUTI. Il giudizio del MSI-destra nazionale sulla legge nel suo complesso è negativo, proprio per tutte le questioni emerse nel corso del dibattito che si è svolto in questa sede. Si tratta di una legge lacunosa, che arriva in ritardo e che, per i tempi e le modalità previsti, non è assolutamente in grado di risolvere il grave problema che con essa si intende affrontare. Da tutti i consessi internazionali e da tutte le più qualificate autorità scientifiche ci giungono grida di allarme perché il problema non solo è grave, ma tende ancor di più ad aggravarsi, e quello che noi facciamo è rispondere con una legge come questa, che di ben poca utilità potrà essere.

Se ci sono voluti anni per ridurre in qualche modo il contenuto in fosforo nei detersivi (senza farlo ancora arrivare ai livelli minimi che la tecnologia consente), quanti anni ci vorranno per risolvere il problema nel suo complesso? Qui si parla esclusivamente di smaltimento delle scorte, ma è solo un aspetto del problema che ha dimensioni ben più vaste e complesse (pensiamo all'inquinamento nei suoi molteplici aspetti, alle sue molte origini ed alle sue multiformi e drammatiche conseguenze).

Concludo ribadendo il voto contrario del MSI-destra nazionale, ed altresì precisando che il Governo, accogliendo come raccomandazione l'ordine del giorno Cappelli, ne ha vanificato il significato.

PRESIDENTE. Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto e, in caso di

approvazione, le proposte di legge nn. 2695 e 2935 risulteranno conseguentemente assorbite.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Biodegradabilità dei detersivi sintentici » *(Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato)* (3454):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	22
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Allocca, Arpaia, Augello, Calonaci, Cappelli, Colomba, Da Prato, Di Giovanni, Fabbri Orlando, Garavaglia, Giovagnoli Sposetti, Lanfranchi Cordioli, La Rocca, Lussignoli, Menziani, Palopoli, Pastore, Rauti, Satanassi, Tagliabue, Tessari Giangiacomo, Urso Giacinto, Ventre, Vietti.

Discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, e al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'attività di tecnico sanitario di radiologia medica (Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato) (3577).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, e al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'attività di tecnico sanitario di radiologia medica », già approvato dal Senato nella seduta del 1° luglio 1982.

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1982

L'onorevole Ventre ha facoltà di svolgere la relazione.

ANTONIO VENTRE, *Relatore*. Signor presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, sono lusingato di essere stato chiamato a relazionare sul disegno di legge riguardante i tecnici di radiologia medica, sia perché l'esigenza di disporre nelle strutture pubbliche, come nelle private, di personale parasanitario qualificato è stata da me avvertita anche quando mancava una politica sanitaria largamente sentita (e lo dimostra il mio impegno per l'istituzione di scuole per la formazione di tale personale), sia perché il disegno di legge al nostro esame mira ad eliminare un divario — per usare un eufemismo, ché si tratta di vivo contrasto — tra situazioni di fatto e situazioni di diritto. Sul piano giuridico, infatti, è basilare la seguente statuizione della legge 4 agosto 1965, n. 1103: « È fatto divieto ai tecnici di radiologia medica di fornire prestazioni fuori dei gabinetti radiologici debitamente autorizzati, se non sotto il diretto controllo ed in presenza del medico radiologo che ne assume di volta in volta la responsabilità ». Nella realtà quotidiana, invece, a parte l'attività svolta dai tecnici di radiologia nei servizi veri e propri di tale settore sanitario, esiste oggi una vasta gamma di interventi che essi in concreto effettuano nelle sale operatorie, nelle sale gessi, presso il pronto soccorso o, con apparecchi portatili, al letto dell'infermo: tali interventi sono dettagliatamente elencati nella relazione introduttiva al disegno di legge in esame e costituiscono, anch'essi, fonte di polemiche, di dispute, di incomprensioni tra i sanitari ed i tecnici (mi riferisco ai settori dell'odontoiatria e delle unità coronariche con terapia intensiva).

L'esigenza di un aggiornamento della legislazione vigente in materia nasce dalla evoluzione, talvolta tumultuosa, registratasi anche nel campo della radiologia: si tratta, in particolare, dell'esigenza di evitare quel divario indicato in precedenza e di adeguare l'intera normativa sul piano delle attribuzioni e della formazione professionale.

Prima di passare all'illustrazione dettagliata dell'articolato, è doveroso porre in evidenza che il Governo si è mosso spinto da obiettive motivazioni d'urgenza, avendo registrato tante volte (e lo affermo rivivendo con amarezza giornate di tensione durante le quali è stato esaltato il ricordo dell'apologo famoso di Menenio Agrippa) che una puntuale applicazione della normativa in vigore avrebbe portato alla paralisi dell'attività radiologica o, quanto meno, ad una vistosa riduzione della stessa, mentre il perdurare della situazione di fatto avrebbe potuto condurre financo all'incriminazione dei tecnici per l'espletamento di compiti e attribuzioni legislativamente riservati ai soli sanitari. E sento di dover riconoscere fondata tale urgenza proprio in base alla constatazione che quell'applicazione rigida e puntigliosa della norma in vigore (quello che, con termine di moda, può definirsi uno sciopero bianco), portando alla paralisi ed alla compressione del volume di attività di un servizio, comportava l'inutilità o il carattere dannoso o solo di parcheggio paralberghiero delle degenze.

Ma con uguale convinzione e — perché no? — delusione debbo registrare che altre categorie di operatori sanitari, del pari benemerite (ho letto che la collega Garavaglia ha presentato un'interrogazione in proposito, sollecitando il ministro a muoversi sulla via della formulazione di questi profili professionali), non riscuotono l'attenzione del Governo, pur doverosa: doverosa sul piano giuridico in quanto essa nasce, infatti, come adempimento derivante dall'articolo 63 del decreto presidenziale n. 761 (che, se ben ricordo, fissava un termine ordinatorio di tre mesi), e doverosa sul piano politico, del comportamento, cioè della necessità di affrontare i problemi delle attribuzioni, dei profili professionali, in una visione unitaria organica e globale, evitando spinte in avanti per alcuni che si risolvono, il più delle volte, in fughe all'indietro per altri (a parte la consapevolezza che io ho — e che segnalo al rappresentante del Governo — delle paralisi ben più gravi e diffuse che altri settori di operatori paramedici potrebbero

ugualmente causare: basterebbe, ad esempio, che gli infermieri non praticassero più le endovenose e non « attaccassero » più — mi piace usare questo verbo nella sua plasticità — le fleboclisi).

Passando all'analisi dell'articolato, vi è innanzitutto da rilevare la modifica della denominazione del tecnico di radiologia, che viene qualificato come operatore che esercita la professione sanitaria ausiliaria di tecnico di radiologia medica in conformità, appunto, alla reale attività svolta dagli operatori di cui trattasi.

Vi è poi un'altra modifica all'attuale normativa, introdotta dall'articolo 2 del testo che ci è stato trasmesso dal Senato e consistente nel possesso del diploma di scuola secondaria superiore da parte degli aspiranti all'ammissione alle scuole di tecnico di radiologia medica (allo stato, infatti, è previsto soltanto il possesso del diploma di scuola media inferiore).

Inoltre, il secondo comma dell'articolo 2 reca una disposizione che dà luogo a notevoli perplessità che io francamente condivido, così come del resto gli stessi rappresentanti di categoria del collegio dei tecnici di radiologia medica. Viene cioè previsto da detto comma (e richiamo l'attenzione del Governo sul punto) che, per il biennio 1983-1984, saranno ammessi ai corsi gli aspiranti che, avendo ottenuto la promozione al terzo anno di scuola secondaria di secondo grado, abbiano svolto almeno due anni di attività lavorativa in gabinetti radiologici.

Questa è una previsione aggiunta successivamente, sulla cui portata nutro alcuni dubbi per le seguenti considerazioni che mi permetto di sottoporre alla vostra attenzione: non essendo previsto il tipo di attività lavorativa, se retribuita o no e se di lavoro dipendente (faccio presente che nei gabinetti radiologici si può anche svolgere un semplice apprendistato), nel qual caso si avrebbe almeno il filtro, il collaudo, il controllo degli adempimenti degli obblighi assicurativi e previdenziali e quindi non la corsa alla certificazione facile e di comodo come purtroppo è avvenuto allorché intorno al 1965, se ben ricordo, vi fu una eguale sanatoria, si avrebbe diritto

ad essere ammessi alla scuola senza titolo di studio. Poi, anche nel caso in cui si sia svolta un'attività lavorativa retribuita, non si distingue fra gabinetti radiologici pubblici e privati: nel primo caso occorrerebbe almeno il filtro, il controllo dell'atto amministrativo, per cui si sarebbe lontani dalle falsificazioni o certificazioni di comodo e si avrebbero l'assicurazione contro gli infortuni per il rischio di radiazioni e le altre garanzie che ci tranquillizzerebbero.

Poi non viene specificata la natura dell'attività lavorativa, per cui un lavoratore, anche se dipendente, andato nel gabinetto radiologico per pulire gli apparecchi o il pavimento o per svolgere attività di ricezione e di segreteria, avrebbe diritto ad essere ammesso alla scuola, la cui qualificazione si vuole raggiungere con il provvedimento al nostro esame, senza alcuna garanzia per la collettività. Se poi questi lavoratori hanno svolto non attività marginale di segreteria, di ricezione, di compilazione di moduli, di stesura di dattiloscritti, perché nei grandi gabinetti radiologici e anche nei piccoli i referti vengono scritti a macchina, ma attività di tecnico di radiologia vera e propria, ci troveremo dinanzi al riconoscimento di un'attività penalmente rilevante (ho sempre la fortuna di relazionare alla presenza del sottosegretario Magnani Noya, che è avvocato, per cui ci si può intendere con maggiore facilità), e cioè beneficieranno di questa ammissione alla scuola coloro che hanno svolto un'attività punita dalla legge.

In proposito, avendo avuto scambi di opinioni con i rappresentanti sindacali, credo si possa migliorare la formulazione della norma con emendamenti che mi riservo di presentare nella prossima seduta.

Sono d'accordo sull'articolo 3, concernente gli esami finali, che prevede un tecnico sanitario di radiologia medica designato dal collegio professionale provinciale e interprovinciale.

Nell'articolo 5, per evitare gli inconvenienti già lamentati che, secondo la relazione ministeriale, si sono registrati nel Lazio e nella Campania, per eccesso di tecnici in alcune zone e carenza in altre, si

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1982

prevede che: « Qualora il numero degli aventi diritto ad iscriversi nel collegio, esistenti nella provincia, sia esiguo, ovvero sussistano altre valide ragioni, il Ministro della sanità, su proposta della Federazione nazionale, può disporre che un collegio abbia per circoscrizione due o più province finitime designandone la sede ».

Il primo comma dell'articolo 6 riguarda l'obbligatorietà dell'iscrizione, ai fini della tutela contro gli infortuni sul lavoro, anche degli allievi dei corsi. Sull'argomento vi sono alcune perplessità che sintetizzo brevemente: l'INAIL rileva, facendo riferimento al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e alla Cassazione, che ha ribadito l'orientamento, che questa non è una norma speciale, perché sia i tecnici sia gli allievi sono già utilizzati ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, e quindi si risolve in una norma superflua che aggrava soltanto il costo dei datori di lavoro, pubblici o privati che siano. Su questo punto mi rimetto alla Commissione.

La parte più corposa del provvedimento riguarda, con una previsione puntuale e completa, le attribuzioni del tecnico radiologo che vengono armonizzate con quelle del medico, del quale non vengono lesi né funzioni né prestigio né prerogative.

PRESIDENTE. Al riguardo bisogna tener presente il parere della Commissione affari costituzionali.

ANTONIO VENTRE, Relatore. La I Commissione ha espresso sul disegno di legge « parere favorevole con la raccomandazione che siano meglio precisati gli ambiti di responsabilità, rispettivamente, del personale tecnico sanitario di radiologia medica e del personale medico radiologo ». Ho esaminato con attenzione tutti gli articoli e ritengo che si siano definiti puntualmente gli ambiti di responsabilità.

Nella lettera a), punto 1), dell'articolo 8 si prevede che i tecnici sanitari di radiologia medica « sono autorizzati ad ef-

fettuare direttamente, su prescrizione medica - anche in assenza del medico radiologo - ... ». Pertanto, è sempre indispensabile la prescrizione medica. La pratica quotidiana ha dato luogo ad inconvenienti, perché il radiologo dovrebbe seguire il tecnico nella sala gessi, nell'unità coronarica e nel settore dell'odontoiatria, ma non lo fa, per cui si è resa obbligatoria la prescrizione medica. Ecco perché ho detto che le prerogative del medico sono salve. In sostanza, si traduce in legge quello che avviene nella realtà.

Poi alla lettera b), punto 1), si dice che i tecnici sanitari di radiologia medica « collaborano con il medico radiologo in tutte le restanti indagini diagnostiche di competenza radiologica ». Questo concetto di collaborazione sta a ribadire il giusto, legittimo e responsabile primato del medico.

Cito testualmente: « b) effettuano le operazioni necessarie all'allestimento delle dosi radioattive da somministrare ai pazienti e da manipolare *in vitro* ed ogni altra operazione concernente il lavoro di camera calda »; hanno, altresì, compiti esecutivi così come risulta dalla lettera o) del precedente punto 2) che recita: « collaborazione con il medico radioterapista ed il servizio di fisica sanitaria per quanto concerne la dosimetria e gli altri atti inerenti la radioprotezione ».

Se tutte queste esigenze di cui mi sono fatto carico e che hanno costituito per me, in precedenza, motivo di preoccupazione, mettessero in dubbio la funzione del medico, sarebbero state diversamente, ma sempre con serenità, valutate. D'altra parte lo stesso sindacato - l'Associazione italiana di radiologia medica e di medicina nucleare - in una lettera ufficiale che il presidente mi ha trasmesso, fa presente di essere d'accordo con questa formulazione. Ad ogni modo, ovviamente, la Commissione esaminerà - soprattutto con l'ausilio degli esperti in essa presenti - le osservazioni della I Commissione affari costituzionali circa questa prima precisazione degli ambiti professionali e lo farà con la

serenità che sempre ci deve animare e ci anima.

Quanto precede riguardava il contenuto della legge che siamo chiamati a votare. Ma sarebbe incompleta la relazione se non mi soffermassi a sottolineare, da altra angolazione, alcune questioni che investono lo stile e la struttura della nostra attività di legislatori.

Quanto allo stile, ritengo di dover ricordare a me stesso che la funzione affidataci dalla Costituzione ci impone di considerare con assoluta autonomia e indipendenza gli interessi da tutelare con lo strumento della legge. Da ciò discende che il Parlamento, che questa Commissione rappresenta, non può limitarsi a fungere da notaio garantendo, con il tabellone della forza di legge, accordi che intervengono fra gruppi di cittadini o fra questi e il Governo.

Sarebbe certo veramente grande conquista il poter ricevere direttamente dalla società le soluzioni ai problemi del paese; ma ciò non si verifica quando, ad esempio, si raggiunge un accordo tra uno o due sindacati ed il potere esecutivo. Ci scrive il ministro che bisogna far presente, nell'approvazione di questo disegno di legge: — perché appunto sia i sindacati dei tecnici radiologi, sia quello dei medici radiologi concordano sul disegno di legge — che: « Ora, questo concorrere di intenzioni ci potrà anche riempire di soddisfazione, ma non può certo diventare argomento per il Parlamento, chiamato com'è ad identificare quella soluzione che possa giovare all'intero popolo italiano visto in tutte le sue componenti ». E purtroppo ciò non si verifica nel caso in ispecie perché alcuni sindacati di altre categorie di parasanitari, infatti, lamentano che questo riconoscimento di attribuzioni e questo adeguamento della scuola sia limitato ai soli tecnici di radiologia medica.

Sotto tale aspetto, perciò, onorevoli colleghi, sono costretto a non ritenere determinanti le ragioni addotte dal ministro ed a suggerire ancora l'approvazione del progetto, ma non per i motivi di carattere politico che, con riferimento

agli interessi della comunità, vi ho esposto. La questione di stile che vi propongo, naturalmente, nasconde un problema di sostanza che spero di riassumervi in poche battute. Quando il decreto n. 761 del 20 dicembre 1979, a nome del Parlamento, diede incarico al ministro, sentite l'ANCI e le categorie sindacali maggiormente rappresentative — articolo 63 — di formulare i profili professionali nel campo della sanità, intese richiedere una disciplina organica ed unitaria e per di più non avente forza di legge ma di atto amministrativo. Il Parlamento ritenne che si erano verificate situazioni particolari che già allora esigevano valutazioni da rinnovare nella loro unità e globalità e ritenne altresì che si doveva lasciare al potere esecutivo la possibilità di adeguare, con il più agevole strumento del decreto, la situazione giuridica a quella sociale.

La società attuale, come è evidente, non si può infatti rispecchiare in quella per la quale furono dettate le norme fondamentali regolatrici degli *status* degli operatori sanitari. Medici e paramedici venivano allora presi in considerazione in base ad un sistema sociale nel quale la cultura generale e la sensibilità sociale avevano un certo determinato livello. Noi crediamo che il livello di conoscenza e di sensibilità, in una parola la cultura, sia cresciuto enormemente in qualità ed in generalità in questi ultimi anni. Altrimenti, che senso avrebbe avuto investire tante risorse nella scuola? Se un *computer* era argomento e prassi da professore universitario non più di trent'anni fa, oggi con questi meccanismi giocano tranquillamente i nostri figli né certo li possiamo perciò nominare professori universitari.

Su altri versanti, la meccanizzazione ha posto responsabilità gravissime nelle mani di operai che sono addetti a macchine dalle quali sono prodotti cibi o altri fattori determinanti della nostra esistenza. Certamente da ciò non deriva che li possiamo qualificare tutti come dirigenti. Perché dico questo? Perché, se i provvedimenti di qualificazione vengono assun-

ti uno per uno al di fuori della identificazione di parametri connessi con il nostro attuale, generale livello di civiltà e progresso, noi potremo assistere solo a in avanti e ad un corporativismo esasperato. Ogni categoria sarà in grado, infatti, di mostrare le gravi responsabilità alle quali è chiamata, senza tener conto che il livello base — se così si può dire — della responsabilità è cresciuto per tutti a dismisura.

Dal punto di vista giuridico, dunque, l'approvazione di questo disegno di legge produce alcuni effetti che bisogna tener presenti: in primo luogo, stralcia dal contesto unitario una figura di operatore sanitario e gli riserva un trattamento, con forza di legge, dotato quindi di un diverso grado di elasticità giuridica. Mi spiego meglio: nel momento in cui, con un atto legislativo vero e proprio, ci sostituiamo al Governo, creiamo tale elasticità (e possiamo costituzionalmente farlo pur avendo avuto il Governo quella delega a disciplinare il settore cosa che, per altro, il Governo farà con un atto amministrativo); se poi vogliamo cambiare, per le mutate esigenze tecnologiche quelle attribuzioni, ciò non sarà consentito se non con un atto legislativo. In secondo luogo, costituisce un regime giuridico unitario per soggetti che esplicano mansioni private o attività in organismi pubblici.

La delega di quell'articolo 63 per i profili professionali riguardava lo stato giuridico del personale delle USL che prevede le attribuzioni e i compiti dei tecnici radiologi sia privati, sia pubblici; quindi, per questa categoria — e lo sottolineo a fini di completezza — è previsto un trattamento diverso. In terzo luogo, fa pensare ad una abrogazione implicita del potere riconosciuto al ministro della sanità di regolare questa figura o tutto intero il settore degli operatori sanitari, con decreto amministrativo. Da ultimo, il provvedimento fissa implicitamente, con forza di legge, un livello di importanza sociale di tutte le altre mansioni. Su quest'ultimo punto richiamo in modo particolare la vostra attenzione e lo faccio

con vivo senso di responsabilità: con questa legge noi staremmo, se la mia analisi è corretta, determinando non solo le mansioni del tecnico radiologo ma, di riflesso, staremmo anche fissando un parametro di valutazione dell'importanza sociale di un'intera fascia di attività. E questo parametro non potrà non essere tenuto presente dal ministro nella determinazione degli altri profili ed egli dovrà, per il combinarsi della norma di cui all'articolo 63 della legge n. 761, che esige una valutazione globale con la norma della presente legge, ove approvata, considerare come indice di riferimento la situazione dei tecnici di radiologia.

Quanto precede giustifica la pedanteria con cui ho cercato di leggere il progetto e di presentarlo a questa Commissione, alla quale ripeto l'invito ad un voto favorevole che darà certezza di rapporti giuridici agli operatori del settore, con lo auspicio che con sollecitudine il ministro percorrerà lo stesso sentiero per le altre categorie di operatori sanitari, tenendo presente che mancano le scuole in questo settore, mancano i corsi di aggiornamento, manca una distribuzione uniforme su tutto il territorio nazionale, cose tanto più necessarie oggi in presenza del dilagare delle sofisticazioni alimentari.

Certo comprendiamo le difficoltà gravissime che il ministro deve giornalmente superare, in definitiva si tratta però di operare delle scelte responsabili verso il Parlamento e verso il paese.

Concludo, onorevoli colleghi, sollecitando una rapida approvazione del disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni transitorie in materia di controllo sugli atti delle unità sanitarie locali (3562).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni transitorie in materia di

controllo sugli atti delle unità sanitarie locali ».

L'onorevole Menziani ha facoltà di svolgere la relazione.

ENRICO MENZIANI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame viene a coprire lo spazio lasciato in bianco dalla reiezione, da parte della Camera, del decreto-legge 4 maggio 1982, n. 216, con la conseguenza che oggi il controllo sugli atti delle unità sanitarie locali è regolato dalla normativa introdotta con la legge n. 833 e dal disposto della legge finanziaria per il 1982, in base al quale il controllo stesso spetta ai comitati regionali di controllo aventi competenza sugli atti dell'amministrazione provinciale ed all'uopo integrati da un esperto in materia sanitaria e da un rappresentante del Ministero del tesoro.

So bene che questo discorso riaprirà anche in questa sede un dibattito politico tra chi vede in questo provvedimento la tendenza a voler creare un rapporto diretto regioni-USL scavalcando, per così dire, i comuni, e chi, pur riconoscendo la presenza di questa stessa tendenza, la giustifica con la necessità di un controllo uniforme, ritenendo pertanto opportuna l'istituzione di un'unica sede di controllo su tutti gli atti delle USL comprese in una regione. Il dibattito è pertanto aperto, e certamente potrà essere interessante, comunque almeno per il momento non ho intenzione di soffermarmi su questo punto.

L'iter del disegno di legge in esame ha avuto inizio con la sua presentazione, avvenuta il 19 luglio 1982; indubbiamente allora ci doveva essere un certo ottimismo nei confronti di una sua sollecita approvazione, ce lo conferma la data del 1° settembre 1982, di cui all'articolo 2, per l'entrata in funzione dei comitati regionali di controllo di cui all'articolo 1.

Desidero richiamare all'attenzione dei colleghi il fatto che la legge finanziaria

dello scorso anno introducendo questa normativa non trattava l'inizio della medesima, per cui evidentemente la data avrebbe dovuto essere la stessa dell'approvazione della legge finanziaria; da qui la logica del decreto-legge del 4 maggio immediatamente successivo all'approvazione della legge finanziaria, che trattava dell'inizio del controllo per dare il tempo alle amministrazioni regionali ed al Tesoro di nominare i membri di loro competenza. Il decreto, approvato dalla Camera, era stato trasmesso al Senato, il quale aveva, molto opportunamente, ulteriormente modificato il termine, stabilendo per il 1° ottobre l'inizio dell'operatività del Comitato regionale di controllo.

All'articolo 1 del disegno di legge in esame l'unica differenza rispetto al comma relativo dell'articolo 13, è rappresentata dall'aggiunta: « Per ciascuno di tali due componenti è nominato un supplente ».

All'articolo 2 è evidente che la data dovrà essere cambiata.

L'articolo 3 ritengo non necessiti di chiarimenti, trattandosi della sanatoria di una situazione che si era determinata precedentemente alla decadenza del decreto.

Concludo, raccomandando l'approvazione del provvedimento da parte della Commissione.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA